

**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI  
ASSISTENZA RIABILITATIVA GLOBALE SANITARIA E SOCIO  
SANITARIA**

Contratto per l'acquisizione di prestazioni prevalentemente di riabilitazione globale per l'anno 2021/2022/2023.

tra

**l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS)** con sede in Sassari via E.Costa 57, C.F. e Partita IVA . 92005870909 nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante dott. Massimo Temussi, C.F. TMSMSM70L15I452G, domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e la Struttura privata denominata SMERALDA RSA DI PADRU, (di seguito denominata Struttura), C.F. 02208900205 Partita Iva 02208900205 con sede legale in PADRU via VIVALDI, nella persona del Legale rappresentante, FEDERICO GUIDONI, C.F GDNFRC75S22G088Y

dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la Legge Regionale n.24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in capo all'Azienda per la tutela della salute (ATS) poiché ai sensi della L.R. n. 32 del 23.12.2020 “ Alla legge regionale 11 settembre 2020, n.24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia . Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n.23 del 2014 e della legge regionale n.17 del 2016 e di



	ulteriori norme di setto-re) sono apportate le seguenti modifiche : a) all'articolo	
	3, comma 6 le parole : “ decorrere dall'anno 2021” sono sostituite dalle	
	seguenti: “a decorrere dall'anno 2022” ; b) all'articolo 47 i termini previsti dai	
	commi 3,4,8 e 12 sono prorogati di 12 mesi;	
	- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale ,l'ATS è tenuta a	
	predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei	
	livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;	
	-che con le DGR n.47/42 e 47/43 del 30dicembre 2010 e ss.mm.ii. si è	
	provveduto alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali,	
	tecnologici ed organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per	
	l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ivi comprese quelle	
	di riabilitazione globale;	
	- che con la deliberazione n. 9/10 del 22 febbraio 2011 avente ad oggetto	
	“Adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di	
	riabilitazione globale. Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza	
	riabilitativa”, la Giunta Regionale ha ridefinito il nuovo sistema tariffario che	
	dovrà decorrere dal 1° gennaio 2011;	
	-Tutto quanto sopra premesso e concordato , le parti come sopra costituite	
	convengono quanto segue :	
	<b>Articolo 1. Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto</b>	
	La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto	
	accreditata con provvedimento DEFINITIVO N. 302 DEL 12/04/2016 con	
	validità prorogata al 11/04/2022 (D.G.R. n. 11/16 del 11/03/2020),	
	ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 20.10.2016 n. 24 e per effetto	
	delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione	

dei contratti tra soggetti erogatori privati e ATS.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, distinte per tipologia (riportate nell'allegato Y al presente contratto);
- il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato dell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'ATS e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l'ATS, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.

## **Articolo 2. Requisiti di accreditamento**

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;
- l'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici (quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA). L'ATS deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.
- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ATS dovrà richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC

attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39, L. 23/08/2004, n. 243.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale possieda i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle attività autorizzate e accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati su base annuale.

Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non verranno remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e l'ATS si impegna a verificare la persistenza degli stessi.

### **Articolo 3. Assetto organizzativo e dotazione organica**

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente art. 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.

La dotazione organica della Struttura,rispondente ai requisiti indicati nell’art.2, è specificata nell’elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale,il Nucleo di appartenenza, l’impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l’allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ATS.

L’esistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro,30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

#### **Articolo 4. Ulteriori requisiti di qualità**

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena

	attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita	
	copia all'ATS.	
	La Struttura invia ad ATS , con cadenza semestrale, una comunicazione	
	contenente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.	
	La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di	
	protezione dei dati personali di cui al D.Lgs., n.196 del 30.06.2003e ss.mm.ii.,	
	sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.	
	La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad	
	utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a	
	sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ATS.	
	<b>Articolo 5. Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e</b>	
	<b>di accreditamento</b>	
	L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da	
	parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.	
	La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ATS presso la	
	Struttura. Al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il	
	Legale Rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.	
	Qualora l'ATS accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al	
	competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza	
	Sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.	
	Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l'erogatore causa di	
	sospensione dell'accreditamento ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2,	
	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. e determina la	
	conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.	
	Per accettazione	
	Firmato digitalmente da: Federico Guidoni Data: 30/09/2021 11:54:44	

(Firma rappresentante legale Struttura accreditata)

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Commissario straordinario dell'ATS.

#### **Articolo 5 bis. Trattamento e tutela dei lavoratori**

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio, qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS. , la Struttura dovrà consegnare all'ATS copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o parte, ai dipendenti.

L'ATS, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato. Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in

	relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.	
Per accettazione	Firmato digitalmente da: Federico Data: 30/09/2021 11:54:49	Guidoni
	Firma rappresentante legale Struttura accreditata	
	<b>Articolo 6. Tipologia e volumi di prestazioni erogabili- programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.</b>	
	Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.	
	Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per tipologia, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto. Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.	
	Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ATS dell'anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività.	
	In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ATS.	
	La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ATS delle eventuali interruzioni o	



	sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.	
	La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ATS o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto.	
	Per accettazione	
	Firma rappresentante legale Struttura accreditata      Firmato digitalmente da: Federico Guidoni Data: 30/09/2021 11:54:52	
	In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia e di appropriatezza clinica.	
	<b>Articolo 7. Modalità di accesso e di esecuzione del servizio</b>	
	L'accesso alle prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio-sanitaria avviene direttamente su prescrizione, compilata su ricettario SSN, dal medico interessato:	
	a) per le prestazioni i cui costi, ai sensi del DPCM 29/11/2001 e ss.mm.ii. "Definizione dei LEA", sono a totale carico del SSR;	
	b) per le prestazioni i cui costi, ai sensi del DPCM 29/11/2001 e ss.mm.ii. "Definizione dei LEA", sono parzialmente a carico dell'utente o del Comune di residenza dell'utente.	
	Nei casi di cui alla precedente lettera a), la Struttura si impegna a comunicare alla ATS, con le modalità definite dalla stessa Azienda, entro il termine di cinque giorni, l'inserimento e/o la presa in carico dell'assistito.	
	Per le prestazioni di cui alla lettera b), a seguito della valutazione dell'utente da parte di un 'Unità di Valutazione interna alla struttura (UVI), la notifica di ammissione deve essere trasmessa dal centro alla ATS competente entro 24 ore, unitamente alla scheda di valutazione redatta dalla UVI. Nel caso in cui la	

valutazione della Unità di Valutazione Territoriale della ASSL sia difforme da quella dell'UVI relativamente alla esigenza di trattamenti riabilitativi, l'ATS dovrà comunque farsi carico del pagamento della tariffa dalla data della notifica dell'ammissione al centro sino alla data di comunicazione della diversa valutazione espressa dall'UVT.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

**Articolo 8. Appropriatelyzza clinica e tempi di attesa in coerenza col principio di appropriatezza.**

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM, 29 novembre 2001, e ss.mm.ii.

Nei casi in cui gli assistiti accedono alla Struttura con le modalità previste dalla lettera a) del precedente art.7, l'Azienda, entro il termine di 10 giorni dalla formale comunicazione di avvenuto inserimento, effettua le verifiche di appropriatezza procedendo al controllo della sussistenza delle condizioni e dei criteri che giustificano il setting assistenziale attivato dalla Struttura, nonché della congruità del programma personalizzato avviato rispetto alla valutazione multidimensionale effettuata. Tali verifiche sono condotte da equipe specialistiche multi professionali, specificatamente individuate dall'ATS. Nei casi di accertata inappropriatelyzza organizzativa e/o assistenziale, le prestazioni

	effettuate fin dal momento dell'inserimento nella Struttura sono remunerate	
	secondo le tariffe definite per il livello assistenziale valutato più appropriato.	
	L'equipe aziendale ha facoltà di validare o richiedere la revisione dei piani personalizzati attivati dalla Struttura.	
	La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria o sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.	
	La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.	
	<b>Articolo 9. Debito informativo</b>	
	La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il S.I.S.A.R.(Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione, ovvero provvedere all'assolvimento del debito informativo secondo le modalità indicate da ATS.	
	La mancata o parziale comunicazione del debito informativo comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.	
	La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo	

	giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.	
	Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'erogatore può comportare la risoluzione del contratto.	
	Per accettazione	Firmato digitalmente da: Federico Guidoni Data: 30/09/2021 11:54:56
	Firma rappresentante legale Struttura accreditata	
	<b>Articolo 10- Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni</b>	
	Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, anche dell'IVA se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/10 del 22.02.2011 "Adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie di riabilitazione globale. Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza riabilitativa."	
	Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa contrattualizzato saranno remunerate secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.	
	Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.	
	Ai sensi dell'art. 8-quinques, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992,	

n.502, si conviene che in caso di incremento a seguito modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art.11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Qualora l'ospite, di struttura residenziale, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla U.V.T. .

In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

#### **Articolo 11. Tetto di spesa**

Per le prestazioni di cui alla lettera a) e b) art.7 del presente contratto è previsto un tetto di spesa pari a:

anno 2021:€ 617.875,83;

anno 2022:€ 617.875,83,

anno 2023: € 617.875,83,

La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.

	Nell'allegato Y il tetto di spesa è suddiviso per tipologia di prestazioni.	
	Le prestazioni erogate a cittadini residenti fuori regione , non rientrano nel	
	massimale contrattato.	
	<b>Articolo 12. Superamento del tetto di spesa</b>	
	Con riferimento alle lett.a) e b) dell'art.7,la Struttura si impegna a rispettare il	
	volume massimo delle prestazioni in modo da non superare il tetti di spesa	
	riportati nell'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente	
	contratto.	
	Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto	
	contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del	
	40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato	
	utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque	
	esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla	
	Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le	
	risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al	
	tetto assegnato per l'anno di riferimento.	
	<b>Articolo 13. Metodologia del sistema dei controlli</b>	
	Le attività sanitarie e sociosanitarie erogate sono comprovate mediante	
	rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della normativa	
	vigente.	
	L'Azienda procederà all'effettuazione dei seguenti controlli e verifiche:	
	1) verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile	
	della documentazione presentata;	
	2) controlli e verifiche in loco sulla appropriatezza e sulle modalità di	
	erogazione delle prestazioni, condotte ai sensi dell'art.8 del presente contratto.	

	La Struttura si impegna ad adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti che potrà essere tenuto anche su supporto informatico.	
	Qualora, a seguito dei controlli effettuati da parte dell'Azienda vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.	
	In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.	
	La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.	
	<b>Articolo 14. Fatturazione e pagamenti</b>	
	Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali.	
	Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ATS con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elettronica.	
	La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il predetto termine di 10 giorni.	
	L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento	

	dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito	
	specificato l'ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di	
	appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare,	
	anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato	
	l'emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente	
	il pagamento dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa).	
	La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ATS entro 30	
	giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso	
	contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la	
	nota di credito per l'importo contestato.	
	Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ATS, nel successivo termine di	
	30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo,	
	in tutto o parte, le controdeduzioni. In tal ultimo caso la Struttura ha l'obbligo	
	di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.	
	In ogni caso, l'ATS, procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità	
	delle somme contestate in via definitiva.	
	Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del	
	tetto da parte di ogni singolo erogatore privato.	
	Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando	
	l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di	
	corrispondere gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste	
	dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo	
	restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore	
	privato interessato.	
	L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei	



controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato del periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito

#### **Articolo 15. Modifica del contratto**

Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si riservano di ricontattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.

Con apposito atto aggiuntivo al presente contratto l'Azienda potrà determinare un eventuale budget aggiuntivo annuale derivante dalla rideterminazione dei fabbisogni di prestazioni in ciascun sottolivello.

#### **Art. 16. Durata del contratto**

Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021. E' escluso il rinnovo tacito .

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al

presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

#### **Art. 16bis. Cessione del contratto**

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ATS degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

#### **Art. 17. Risoluzione del contratto**

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

- a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
- b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
- e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 2;
- g) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 3.

La “ripetuta violazione” è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all’Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione.

L’erogatore potrà all’uopo avvalersi dell’ausilio e dell’assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate.

Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell’Erogatore ed eventualmente dell’Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l’Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Per accettazione

Firmato digitalmente da: Federico Guidoni  
Data: 30/09/2021 11:55:00

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

### **Articolo 18. Registrazione e regime fiscale**

Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10, della parte 2<sup>a</sup> della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

#### **Articolo 19. Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

**Dott. Massimo Temussi**

**Federico Guidoni**

**TEMUSSI** Firmato digitalmente  
da TEMUSSI MASSIMO  
**MASSIMO** Data: 2021.10.13  
12:01:07 +02'00'

Firmato digitalmente da: Federico Guidoni  
Data: 30/09/2021 11:29:33



**ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 2021-2023**

Prestazioni di riabilitazione globale anni 2021/2023						
DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO	TIPOLOGIA PRESTAZIONI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2021	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2022	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2023	
Smeralda - Padru	2	Riabilitazione Globale a ciclo continuativo per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale	€ 617.875,83	€ 617.875,83	€ 617.875,83	
Totale complessivo			€ 617.875,83	€ 617.875,83	€ 617.875,83	

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento.

Le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.

Firmato digitalmente da: Federico Guidoni  
Data: 30/09/2021 11:29:29

**TEMUSSI**  
**MASSIMO**

Firmato digitalmente  
da TEMUSSI MASSIMO  
Data: 2021.10.13  
12:02:16 +02'00'

**Allegato X - Elenco personale**

DENOMINAZIONE STRUTTURA	Smeralda Rsa di Padru - Presidio di Riabilitazione Globale a Ciclo Continuativo
SEDE LEGALE	Via Vivaldi 15 - Padru
SEDE OPERATIVA	Via Vivaldi snc - Padru

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
RGNDNL72M67C129X	ARGENZIO	DANIELA	Medico specialista	4	Direttore Sanitario	Igiene e medicina preventiva	Libero professionista	
MRNPRZ77T69B963V	MAIORANO	PATRIZIA	Fisiatra	7	Medico Specialista		Libero professionista	
LOIGNN85A65G203I	LOI	GIOVANNA	Psicologo	2		Neuropsicologa	Dipendente	
ZCCNMO97D66G015W	ZOCCHEDDU	NOEMI	Assistente Sociale	5			Dipendente	
VNCCRN61H60Z110O	VINCI	CATERINA	OSS	38			Dipendente	
PDDMLC84D43G203M	APEDDU	MARIA LUCIA	Fisioterapista	20	Logopedista	Logopedista	Libero professionista	
BCCNTN91S26E441L	BECCU	ANTONIO	Fisioterapista	25			Dipendente	
CTGMRC93M10G015W	CATUOGNO	MARCO	Fisioterapista	38			Dipendente	
PNTMNL90S09A192L	PINTUS	EMANUEL	Fisioterapista	38			Dipendente	
DLKMRA93C23Z159Z	DLAKIC	AMIR	Fisioterapista	20			Dipendente	
LBAMNC75S65Z129L	ALBOIU	MONICA	Infermiere	38			Dipendente	
TGNMLN93S43Z129I	ATIGANCEI	MADALINA DORINA	Infermiere	38			Dipendente	
MDRMLN60D61L093K	AMADORI	MARIA ELIANA	OSS	38			Dipendente	
CNALCN94H23F979X	CANU	LUCIANO	OSS	38			Dipendente	
CNCRLL59B46L924J	CONCAS	ORNELLA	OSS	38			Dipendente	
MSCSVT64A59G015Z	MISCERA	SALVATORICA	OSS	38			Dipendente	

\* Qualora il personale sia adetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS-, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.

Si dichiara che al personale sopra indicato viene applicato il CCNL Anaste e CCNL Cooperative sociali per i soci lavoratori della RSA Service Soc. Coop. Arl che ha la gestione parziale del servizio

Data 26 agosto 2021

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Firmato digitalmente da: Federico Guidoni  
Data: 30/09/2021 11:29:25

Firmato digitalmente da: Federico Guidoni  
Data: 07/09/2021 14:46:01

TEMUSSI  
MASSIMO

Firmato digitalmente  
da TEMUSSI MASSIMO  
Data: 2021.10.13  
12:01:47 +02'00'